

Viale Verona, 190/8
38123 Trento (TN)
tel. 0461/392084
fax 0461/417040

Recapito Predazzo:
Studio A.L.B. S.r.l.
Via Monte Mulat, 38
38037 Predazzo (TN)
tel. 0462/500124
fax 0462/500237

Michele Bezzi
dottore commercialista

Giusy di Dio
dottore commercialista

*A tutti i sigg. clienti
loro sedi*

**CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
(LEGGE DI BILANCIO 2020)**

La Legge di Bilancio 2020 ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali **all'acquisto di beni strumentali**, introducendo un nuovo **credito d'imposta per investimenti** in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

Tale disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, **sostituisce** quelle previgenti del super ammortamento (Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 91 a 94) e dell'iper ammortamento (Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 8 ad 11), **che restano applicabili agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero 'prenotati'** a tale data mediante:

- un ordine confermato dal fornitore;
- il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

La nuova norma prevede la concessione di un credito d'imposta, **utilizzabile esclusivamente in compensazione** in F24 dalle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all'ordine ed all'acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei **beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive** localizzate sul territorio dello Stato.

Ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta.

Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d'imposta, risultano i seguenti:

- **Beni materiali strumentali nuovi**, di cui al comma 188, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (*beni ex super ammortamento*) e secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (*beni ex iper ammortamento*);

- **Beni immateriali strumentali nuovi**, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (*beni ex iper ammortamento dei beni immateriali* di cui all'Allegato B della cd. 'Legge di Bilancio 2017').

Le aliquote del credito d'imposta per le diverse tipologie di investimenti in beni strumentali, i limiti e modalità di utilizzo, possono essere riepilogati nel modo seguente:

Tipologia di investimenti	Limite	Credito d'imposta	Utilizzo
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex 'super ammortamento'	fino ad euro 2 milioni	6%	5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all'allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex 'iper ammortamento' beni materiali	fino ad euro 2,5 milioni	40%	5 quote annuali di pari importo
	oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni	20%	
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex 'iper ammortamento' beni immateriali	fino ad euro 700.000	15%	3 quote annuali di pari importo

Ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta.

L'ambito applicativo soggettivo è esteso a **"tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla **condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori"**. (art. 1, co. 186, L. n. 160/2019)

Beni non agevolabili.

Risultano esclusi dall'agevolazione (art. 1, comma 187, Legge n. 160/2019):

- autoveicoli ed altri mezzi di trasporto;
- i beni che prevedono coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;

Conservazione documentazione di spesa.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.



Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Perizia tecnica per i beni di costo superiore ad euro 300.000.

In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (ovvero quelli ex 'iper ammortamento'), il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica semplice**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, **od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato**, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A) ed all'allegato B) della Legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell'attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Restituzione del credito d'imposta.



Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i **beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, **il credito d'imposta viene ridotto in misura corrispondente**, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Un cordiale saluto

Trento, 04/02/2020

Open Srl

Giusy di Dio